



COMUNE DI SULZANO
PROVINCIA DI BRESCIA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 36

SEDUTA: pubblica
SESSIONE: Straordinaria
CONVOCAZIONE: Prima

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 DEL D.LGS. 19.08.2016 N. 175 – ANNO 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di **dicembre** alle ore **17:00**, nella sede delle adunanze, convocato con l'osservanza delle modalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. PEZZOTTI Paola - Sindaco	Sì
2. BOTTANELLI Ida - Vice Sindaco	Sì
3. BETTONI Pierangelo - Consigliere	Sì
4. BORGHESI Matteo - Consigliere	Sì
5. STROCCHIO Arianna - Consigliere	Giust.
6. BETTONI Sonia - Consigliere	Giust.
7. BELLOMETTI Paolo - Consigliere	Sì
8. BAZZANI Pierluigi - Consigliere	Sì
9. TONONI Ezio - Consigliere	Sì
10. BETTONI Donatella - Consigliere	Sì
11. BORGHESI Marco - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Presiede il Sindaco Dott.ssa **PEZZOTTI Paola** la quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Partecipa il Segretario Comunale **FADDA Dr. LUIGI** con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4/a del D.Lgs. n. 267/2000.

Si dà atto che il Consiglio Comunale si riunisce in modalità mista - parte in presenza (Pezzotti, Bettoni, Borghesi Matteo, Bellometti, Bazzani, Tononi, Bettoni e Borghesi Marco) e parte in videoconferenza (Bottanelli e Segretario Comunale) - ai sensi del decreto Sindacale n. 2/2020 e che l'identificazione dei partecipanti viene attestata ai sensi del medesimo.

Il sindaco illustra sinteticamente le vicende societarie oggetto di disamina nell'ambito della proposta, dando atto che attraverso quest'ultima si confermano le statuizioni già assunte nell'esercizio precedente. Apre quindi il dibattito.

Ottiene la parola il consigliere Marco Borghesi, il quale rileva la mancanza, nell'ambito della proposta, dell'allegato A, recante i dettagli societari oggetto di analisi.

Sul tema il Segretario Comunale, espressamente interpellato dal Sindaco, chiarisce che si è rinviato all'allegato adottato in occasione della precedente ricognizione, laddove, invece, la proposta afferisce espressamente alla volontà del Consesso di dismettere o meno le partecipazioni societarie detenute dal Comune.

In riscontro a quanto testé affermato, il consigliere Borghesi eccepisce la sopravvenuta sussistenza di una ulteriore partecipazione (in Sevat) non opportunamente rilevata.

Dà quindi lettura di una dichiarazione di voto, che deposita e che conseguentemente si allega.

Si dà atto che la minoranza esce dall'aula e non partecipa alle operazioni di voto.

Successivamente, constatato che sul tema non vi sono richieste di intervento, il Sindaco dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta. Segue la lettura e il deposito di n. 6 interpellanze, che si allegano. La seduta termina alle ore 19.30 circa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che in data 23.09.2016 è entrato in vigore il d.lgs. 19.08.2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07.08.2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), che detta, tra l'altro, una serie di prescrizioni agli enti locali in ordine alla costituzione di Società pubbliche e all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni in esse;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4 c. 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, *“non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*;

ATTESO che, fermo restando quanto sopra indicato, ciascuna Amministrazione può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dal predetto Testo Unico;

RILEVATO che l'art. 20 T.U.S.P. dispone quanto segue: *“Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione,

fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle condizioni ivi indicate;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non posseda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da dismettere, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATA la revisione ordinaria delle partecipazioni adottata, ai sensi dell'art. 20 d.lgs. 19 agosto 2016, n.175, con deliberazione C.C. n. 62 del 16/12/2021;

DATO ATTO che

con nota del 03.12.2021, prot. n. 5356 – acclarata il 06.12.2021, prot. comunale n. 8020, la Comunità del Sebino Bresciano ha comunicato ai sindaci dei Comuni di Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Ome, Monticelli Brusati quanto segue: *“Con deliberazione dell'Assemblea n.20 in data 22.11.2021 è stata disposta la cessione/alienazione delle azioni possedute dalla Comunità Montana della Società Sviluppo Turistico del lago d'Iseo S.p.A. (n. 3733) che rappresentano 1,39% del capitale sociale. In riferimento alla corrispondenza intercorsa con la Società Sviluppo Turistico del Lago d'Iseo S.p.A. il valore unitario delle azioni è stato quantificato in €. 6,73 dalla perizia redatta dal Prof. Angelo Miglietta dell'Università IULM di Milano depositata presso la sede della Società ed a disposizione degli azionisti. Condividendo la richiesta dei Sindaci di procedere con un unico Bando che preveda più lotti in riferimento alle richieste di adesione, con la presente siamo a chiedere se la Vostra Amministrazione intende*

delegare la Comunità Montana all'effettuazione dell'Asta pubblica per la vendita delle azioni possedute della Società Sviluppo Turistico del lago d'Iseo S.p.A . Rimaniamo in attesa di ricevere una comunicazione al riguardo (entro il 15.12.2021) al fine di predisporre gli atti riguardanti il Bando d'Asta pubblica.”;

questo Comune, con nota del Sindaco prot. n. 8137 in data 09.12.2021 - ha manifestato alla Comunità Montana del Sebino Bresciano l'intenzione di delegare alla stessa l'effettuazione dell'Asta pubblica per la vendita delle azioni possedute della Società Sviluppo Turistico del lago d'Iseo S.p.A;

la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale n. 8119 del 22.11.2022, il bando d'asta per la cessione, anche per conto del Comune di Sulzano, delle quote società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A.;

CONSIDERATO che sono ancora in corso le operazioni di liquidazione della Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. e che, al riguardo, è stata da ultimo prodotta, nel settembre 2022, una preliminare relazione di stima (Allegato 1), attualmente oggetto di interlocuzione con gli enti gestori dell'ambito idrico delle province di Brescia e Bergamo (Acque Bresciane Srl e Uniacque SPA);

PRECISATO che si ritiene di confermare l'intenzione di procedere alla cessione della partecipazione detenuta dal Comune di Sulzano nelle società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A.;

RITENUTO inoltre di rinnovare l'intenzione di dismettere la quota di partecipazione nella società Tutela Ambientale del Sebino s.r.l., manifestando al contempo la volontà di provvedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella stessa mantenendo la quota di partecipazione dello 0,98%, in attesa che si proceda in attesa che si proceda alla liquidazione della stessa in favore delle società Acque Bresciane Srl e Uniacque SPA, previo perfezionamento, a cura dei soggetti societari coinvolti, delle operazioni preliminari necessarie, al contempo fissando un nuovo termine entro il quale tale operazione debba concludersi e decorso vanamente il quale il Comune provvederà autonomamente ad effettuare il recesso dalla compagine societaria secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabile al caso di specie;

ATTESO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

ACQUISITO il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000 (Verbale n. 16 del 24/12/2022 in atti);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

All'esito della presente votazione, espressa nei modi previsti dalla legge:

- presenti: 6
- astenuti: 0
- votanti: 6
- favorevoli: 6
- contrari: 0

DELIBERA

- 1- DI APPROVARE le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2- DI CONFERMARE l'intenzione di procedere all'alienazione della partecipazione detenuta in Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A., dandosi atto che la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha trasmesso, con nota acclarata al protocollo comunale n. 8119 del 22.11.2022, il bando d'asta per la cessione, anche per conto del Comune di Sulzano, delle quote detenute presso detto organismo;
- 3- DI DARE ATTO che il Comune di Sulzano, con il presente provvedimento, manifesta la volontà - in considerazione delle circostanze fattuali puntualmente indicate in preambolo, della oggettiva complessità delle operazioni da svolgere e del numero dei soggetti coinvolti - di provvedere alla razionalizzazione della partecipazione detenuta nella società Tutela Ambientale del Sebino Srl con il temporaneo mantenimento della quota di partecipazione dello 0,98%, in attesa che si proceda alla liquidazione della stessa in favore delle società Acque Bresciane Srl e Uniacque SPA, previo perfezionamento, a cura dei soggetti societari coinvolti, delle operazioni preliminari necessarie;
- 4- DI FISSARE, per l'ultimazione delle operazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente deliberato, il termine ultimo entro il quale dette operazioni devono concludersi al 31.12.2023, decorso vanamente il quale il Comune provvederà autonomamente ad effettuare il recesso dalle compagini societarie secondo le modalità previste dalla disciplina normativa e convenzionale comunque applicabili al caso di specie;
- 5- DI RINVIARE, per quanto in questa sede non disposto, alla propria precedente deliberazione n. 62 del 16/12/2021, anche con riferimento ai relativi allegati ricognitivi, da intendersi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 6- DI DARE MANDATO agli uffici competenti affinché provvedano a trasmettere alle partecipate il documento di ricognizione e provvedano all'adozione dei provvedimenti necessari all'attuazione del piano, nonché alla predisposizione della relazione sull'attuazione dello stesso in accordo con quanto previsto dall'art. 20, comma 4, TUSP;
- 7- DI DISPORRE che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014 e con le modalità ex D.M. 25.01.2015;
- 8- DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nonché alla struttura competente per il monitoraggio e il controllo sull'attuazione del d.lgs. 175/2016 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 9- DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

All'esito della presente votazione, espressa nei modi previsti dalla legge:

- presenti: 6
- astenuti: 0
- votanti: 6
- favorevoli: 6
- contrari: 0

DELIBERA

10- DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
PEZZOTTI Paola

Il Segretario Comunale
FADDA Dr. LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N _____ *del Registro Pubblicazioni*

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 15/02/2023 al 02/03/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Sulzano, li 15/02/2023

Il Segretario Comunale
FADDA Dr. LUIGI

FADDA Dr. LUIGI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30/12/2022

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Sulzano, li _____

Il Segretario Comunale
FADDA Dr. LUIGI